



Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Nota Confindustria – Tavolo di confronto MASE

3 luglio 2026

SOMMARIO

1.	Premessa	2
2.	Gestione RENTRI per le imprese operanti con AIA che ricevono e utilizzano all'interno della propria installazione rifiuti in conformità all'art. 216, comma 8- <i>septies</i> del TUA.....	2
3.	Gestione dei rifiuti prodotti presso terzi.....	5
4.	Indirizzi per la corretta indicazione di “rifiuto urbano” o “rifiuti speciale” nei nuovi modelli di registro cronologico e di FIR	7
5.	Corretta procedura per la gestione dello spandimento fanghi in agricoltura	10
6.	FIR digitale: rifiuti “in attesa di verifica analitica”	10
7.	FIR digitale: modifica delle informazioni dopo la partenza	11
8.	FIR digitale: annullamento	12

1. Premessa

A seguito dell'avvio, a partire dal 13 febbraio 2026, dell'obbligo di gestione in formato digitale del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) per i soggetti iscritti al RENTRI, il sistema di tracciabilità digitale è entrato in una fase di piena operatività, sebbene sia ancora possibile scegliere se utilizzare il Fir digitale o quello cartaceo.

In questo periodo che si concluderà il 16 settembre 2026, quando sarà obbligatorio solo il Fir digitale, sarebbe utile dare soluzione ad alcune criticità che sono già state esaminate dal MASE (nota di riscontro del 7 aprile 2026), ma per le quali sarebbe necessario dare indicazioni alle imprese in modo che non si verifichino difformità applicative sui territori.

La digitalizzazione, infatti, è un'ottima occasione di "normalizzazione" nella gestione dei rifiuti, un'opportunità per fare omogeneità applicativa ed evitare prassi locali e interpretazioni divergenti.

Per questo si propongono al tavolo nuovamente le questioni già riscontrate con la già citata nota del MASE allo scopo di valutare insieme la migliore modalità di comunicazione e divulgazione delle modalità applicative che RENTRI richiede.

Si propone inoltre di valutare la modificabilità di alcuni campi del FIR digitale in ottica di trasparenza e al fine di rendere la digitalizzazione un'opportunità di vera semplificazione pur mantenendo la tracciabilità di tutte le rettifiche che andranno debitamente motivate.

2. Gestione RENTRI per le imprese operanti con AIA che ricevono e utilizzano all'interno della propria installazione rifiuti in conformità all'art. 216, comma 8-septies del TUA

Come noto Il comma 8-septies dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. cita *"al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione"*.

La citata fattispecie normativa è già stata oggetto di un interpello formulato da Confindustria ex art. 3-septies del D. lgs. 152/2006, in risposta al quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha indicato che agli impianti autorizzati in A.I.A. che integrano nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella lista verde, ma non disciplinati nella predetta autorizzazione, non è applicabile la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del TUA.

Dalla lettura di quanto sopra riportato, quindi, si evince che un'impresa che si avvalga della previsione ex art. 216, comma 8-septies, a seguito di semplice comunicazione, **non è formalmente autorizzata ad alcuna operazione di recupero o riciclo** e, pertanto, all'interno del proprio

provvedimento autorizzativo non devono essere riportate indicazioni sulle quantità trattate e sulle operazioni di recupero di cui all'allegato C della parte Quarta del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Poiché le imprese che, in virtù dell'art. 216 comma 8-septies del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., utilizzano nel processo produttivo dei rifiuti in lista verde a seguito della prevista comunicazione, non sono formalmente autorizzate per operazioni di recupero o di riciclo, con il RENTRI non è più possibile indicarle dai produttori come destinatari all'interno dei formulari di trasporto.

Questo comporta l'impossibilità per tali imprese di continuare ad utilizzare tale facoltà.

Confindustria ha elaborato una proposta di **modifica alle procedure relative alla gestione del RENTRI** per le imprese operanti con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006, che ricevono e utilizzano all'interno della propria installazione rifiuti in conformità all'art. 216, comma 8-septies del medesimo decreto.

Si riportano di seguito le **modifiche procedurali formulate da Confindustria**, che si riferiscono unicamente alla **gestione del registro di carico e scarico digitale e del FIR, emesso sia in formato cartaceo sia digitale, qualora il produttore del rifiuto sia tenuto alla compilazione del FIR anche con riferimento ai rifiuti non pericolosi**, attraverso l'utilizzo dei **servizi di supporto del RENTRI**.

1. PRODUTTORI/DETENTORI DEI RIFIUTI

▪ Registro di carico e scarico

Con riferimento alle operazioni di carico, non sembra esserci la necessità di apportare delle modifiche rispetto all'attuale procedura indicata dal RENTRI.

Con riferimento alle operazioni di scarico all'interno della sessione "Identificazione del rifiuto" risulta obbligatorio compilare la voce "Destinato a", in cui deve essere indicata l'operazione di cui agli allegati B e C della Parte quarta del D.lgs. 152/2006 a cui il rifiuto sarà sottoposto.

Nel caso specifico dell'attività in esame, il destinatario dei rifiuti non è autorizzato a nessuna delle predette operazioni e, pertanto, questo campo non potrà essere compilato inserendo le opzioni attualmente presenti.

Si ritiene necessario introdurre una nuova voce, ad esempio "Utilizzo produttivo"¹ ex. Art. 216, comma 8-septies del D.lgs. 152/2006".

▪ Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)

Con riferimento ai FIR, rispetto alla normale procedura di compilazione, la modifica proposta riguarda unicamente la sezione "Destinatario".

¹ Con "utilizzo produttivo" si intende l'utilizzo dei rifiuti come materia prima per la produzione di beni in impianti soggetti ad AIA, compresi quelli previsti dall'art. 216, comma 8-septies del D.lgs. 152/2006.

Nella prima sottosezione (Destinatario) deve risultare possibile inserire anche l'anagrafica dell'impresa in AIA (non iscritta al RENTRI come impianto di gestione rifiuti).

La seconda sottosezione (Autorizzazioni) è quella di maggiore interesse per le modifiche in esame:

- il campo "Numero Iscrizione Albo" dovrà essere lasciato vuoto;
- nel campo "Tipo autorizzazione", in cui compare un menu a discesa (o, in alternativa, un flag) va inserita la possibilità di scegliere anche "*Applicazione art. 216, comma 8-septies D.lgs. 152/2006 e s.m.i.*", dove è possibile selezionare il tipo di provvedimento autorizzativo in possesso in virtù del quale si opera, dovrebbero essere aggiunte due ulteriori voci: ad esempio, una contenente l'autorizzazione AIA, e l'altra contenente la dicitura "*Comunicazione art. 216, comma 8-septies D.lgs. 152/2006 e s.m.i.*";
- nel terzo ed ultimo campo (Numero), in cui devono essere inseriti gli estremi del provvedimento autorizzativo, si dovrà poter inserire il numero dell'AIA in possesso (che ricordiamo non essere relativa all'attività di gestione rifiuti, e non è presente nel registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate RECER).

Inoltre, una volta che nella sezione "Tipo autorizzazione" verrà selezionata la voce proposta nel menu a discesa o, in alternativa, inserito il flag nella casella "Applicazione art. 216, comma 8-septies D.lgs. 152/2006 e s.m.i.", dovrà essere possibile procedere alla compilazione guidata del formulario senza dover inserire le informazioni richieste della sottosezione Destinazione, inerente alle attività di recupero e/o smaltimento eseguite.

2. DESTINATARI

I destinatari che operano in virtù del comma 8-septies, solitamente si iscrivono al RENTRI unicamente in qualità di produttori di rifiuti e non, invece, come impianti di gestione dei rifiuti. Pertanto, a seguito dell'iscrizione, nella fase di inserimento delle unità locali, dovrà esserci la possibilità di scegliere una ulteriore voce, rispetto a quelle attualmente proposte, ad esempio denominata "*Utilizzatore di rifiuto come materia prima per la produzione di beni in applicazione dell'art. 216, comma 8-septies D.lgs. 152/2006 e s.m.i.*". Eventualmente, similmente a quanto previsto per l'inserimento delle nuove autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, si potrebbe prevedere la possibilità di indicare il numero di riferimento del provvedimento autorizzativo dello stabilimento e dell'eventuale comunicazione ex. Art. 216, comma 8-septies, con la relativa data di invio della comunicazione all'Autorità competente, caricando una copia della comunicazione inviata e (se disponibile) la risposta/presa d'atto dell'Autorità competente interessata.

▪ Registro di carico e scarico

La norma nell'ultimo periodo del comma 8-septies dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 (...omissis... *In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione*) per la fattispecie di attività di utilizzo di rifiuti in lista verde in esame, prevede che la società per queste movimentazioni, sia esente dalla compilazione del registro di carico e scarico e del MUD.

Pertanto, una società che riceve nel proprio ciclo produttivo dei rifiuti come materia prima anche in virtù dell'art. 216, comma 8-*septies*, non dovrà riportare all'interno del registro di carico e scarico alcuna indicazione delle movimentazioni dei rifiuti ricevuti. Le uniche registrazioni eseguite saranno quelle come produttore/detentore di rifiuti diversi da quelli in lista verde.

▪ **Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)**

Il destinatario compilerà il campo 12 di sua competenza e il trasportatore si occuperà dell'invio al produttore della copia completa del FIR se il formulario sarà cartaceo. Per quanto riguarda la gestione dei formulari digitali, dovrà essere possibile gestire il FIR omettendo l'indicazione delle attività R di recupero non presenti in alcuna autorizzazione e dovrà essere possibile per il destinatario accettare il rifiuto come materia prima per la produzione di beni. La restituzione del FIR digitale deve poter essere fatta dall'impianto in AIA sebbene non iscritto a RENTRI come impianto di trattamento.

3. Gestione dei rifiuti prodotti presso terzi

Un problema annoso e trasversale a tutti i settori e molto comune, anche a seguito della sempre maggiore complessità dell'organizzazione delle imprese, è **la gestione di prodotti o beni che si trovano presso siti di soggetti terzi e che diventano rifiuti in questi siti, in quanto il proprietario del bene o del prodotto se ne vuole o deve disfarsene.**

In particolare, vi sono diversi esempi in cui un prodotto o un bene diventa rifiuto in un luogo diverso dall'unità locale del proprietario, in luoghi, cioè, sotto la responsabilità giuridica e l'organizzazione di soggetti diversi dal proprietario del bene o del prodotto.

Di seguito alcuni dei casi più comuni:

- prodotti (quali cosmetici, farmaci, alimenti, vernici, ecc.), che sono collocati presso magazzini di logistica e risultano scaduti o fuori specifica (es. cambio di packaging, fuori stagionalità), che quindi costituiscono un rifiuto collocato in una unità locale terza rispetto a quella del proprietario;
- prodotti o beni, collocati presso magazzini di logistica, che sono danneggiati durante il deposito o le movimentazioni e che quindi non possono più essere commercializzati ma devono essere gestiti come rifiuto; questi beni o prodotti sono collocati in una unità locale terza rispetto a quella del proprietario;
- nel comparto manifatturiero, accade che un operatore si avvalga di servizi di lavorazione conto terzi svolti da imprese specializzate alle quali l'operatore stesso fornisce stampi di sua proprietà (stampi di manufatti per industria metalmeccanica, plastica e gomma, cartotecnica ecc.). Dopo un certo periodo di utilizzo (che può essere anche di diversi anni), l'operatore sostituisce gli stampi precedentemente forniti all'impresa specializzata con altri stampi nuovi e può non essere più interessato a quelli vecchi, se non per recuperare il valore derivante dal materiale di cui sono composti attraverso un processo di recupero. Gli stampi risultano ancora di sua proprietà e sono presso l'impresa terza, qualora decida di non farseli restituire. In questo caso, lo stampo vecchio da sostituire diventa un rifiuto, collocato in una unità locale terza rispetto a quella dell'operatore che ne ha la proprietà.

La gestione di rifiuti prodotti e detenuti in deposito temporaneo in luoghi diversi da quelli soggetti all'organizzazione del proprietario dei beni o dei prodotti originali genera problematiche rilevanti sia per quanto riguarda la normativa ambientale sia per quanto riguarda quella fiscale.

- **Dal punto di vista ambientale:** i beni o prodotti che diventano rifiuti perché il proprietario se ne vuole disfare non potrebbero essere gestiti dall'operatore della logistica o del sito terzo dove essi si trovano in quanto questi soggetti non sono dotati di autorizzazione per ricevere rifiuti di terzi (i rifiuti, peraltro, si sono formati presso magazzini/siti di terzi e non sono "ricevuti" da terzi, quindi, sono correttamente depositati nel luogo dove si sono generati). Sarebbe peraltro improponibile anche la restituzione dei beni e prodotti divenuti rifiuto al proprietario originario, in quanto si verificherebbe un trasporto di rifiuti non autorizzato ed inoltre si aggraverebbe l'impatto negativo sull'ambiente dovuto alle emissioni di CO2 associate a tali trasporti.
- **Dal punto di vista fiscale:** il proprietario originario dei prodotti o dei beni ha in carico nel proprio inventario/libro cespiti i prodotti o i beni di cui si vuole disfare/deve disfarsi e deve dimostrare con un documento appropriato di averli alienati ed inoltre, quando questi beni hanno un valore economico in funzione del materiale di cui sono composti (metalli, legno, plastiche, ecc.) e del loro destino a fine vita (recupero), è necessario per il proprietario dimostrare ai fini fiscali di averli valorizzati correttamente. Il documento utile con il quale il proprietario originario dimostra di essersi liberato dei beni in oggetto è il FIR: con questo documento, in cui risulta produttore o detentore, può procedere alla cancellazione dai libri fiscali aziendali ed alla fatturazione del valore del materiale derivante da un recupero di tali rifiuti.

Al fine di risolvere sia il problema ambientale che quello fiscale si sono delineate due possibili percorsi di gestione:

Prima opzione:

- Nell'ambito del contratto tra produttore del bene/prodotto e l'operatore logistico/sito di terzi dove è ubicato il bene, viene chiaramente stabilito che il "produttore del rifiuto" è l'operatore logistico/sito di terzi (in virtù dell'attività che il sito di terzi svolge, ad esempio, deposito, custodia, lavorazione conto terzi ecc.);
- In base al contratto, l'operatore logistico/sito di terzi gestisce il bene/prodotto quando diventa rifiuto (per qualsivoglia motivo: indicazione del produttore del bene/prodotto o deterioramento del bene/prodotto durante il periodo di immagazzinamento);
- Al momento di avvio del rifiuto a recupero/smaltimento, l'operatore logistico/sito di terzi compila e firma il FIR, impegnandosi ad inviare una copia della "quarta copia" del FIR al produttore in modo tale che possa utilizzarla anche a fini fiscali.

L'opzione precedentemente descritta potrebbe essere implementata anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma, in alternativa ai singoli accordi contrattuali.

Seconda opzione:

- Il proprietario del bene, quando sa che sta per attivare la volontà di disfarsi di detto bene, apre una propria unità locale presso il sito di logistica/sito di terzi ove è ubicato il bene. Tale unità locale non dovrà essere comunicata al registro delle imprese in quanto esiste ai soli fini ambientali per la gestione dei rifiuti, potrà essere iscritta a RENTRI qualora ne ricorrano i presupposti;
- Il proprietario del bene dall'unità locale aperta presso terzi fa partire i rifiuti verso un impianto di trattamento emettendo un FIR in cui il proprietario del bene è il produttore del rifiuto ed indicando in annotazione il riferimento al cespite che si vuole cancellare. Sia che si tratti di FIR cartaceo, sia che si tratti di FIR digitale, il produttore del bene/prodotto deve accordarsi con il sito di logistica/sito di terzi e individuare un incaricato alla firma del FIR;
- Il proprietario del bene emetterà eventuale fattura verso l'impianto di trattamento per il valore del materiale oggetto di recupero;
- Il proprietario del bene, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/2006, aprirà nell'unità locale iscritta a RENTRI un registro digitale di carico e scarico dove prenderà in carico i rifiuti e scaricherà tali rifiuti al momento dell'avvio a trattamento.

Il MASE, nel suo riscontro, ha ritenuto la seconda opzione che propone l'apertura di una unità locale "ambientale" presso terzi, come più aderente al dettato normativo. Si chiede di poter dare evidenza di questa modalità attraverso una circolare o una FAQ che consenta uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale.

4. Indirizzi per la corretta indicazione di "rifiuto urbano" o "rifiuti speciale" nei nuovi modelli di registro cronologico e di FIR

I nuovi modelli di registro di carico e scarico rifiuti e di formulario per il trasporto rifiuti prevedono di riportare la "provenienza" del rifiuto, individuando due possibilità: "urbano" oppure "speciale".

La classificazione dei rifiuti urbani è stata innovata dal D.lgs. 116/2020, che ha modificato il testo dell'art. 183 del D.lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

Il testo vigente dell'art. 183 punto b-ter) individua i rifiuti da classificare come "urbani", elencando nel dettaglio una serie di tipologie. Tra gli altri, vi rientrano anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti non domestiche che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (riportato di seguito).

Come è noto, nell'allegato L-quinquies non risulta contemplata la categoria "attività industriali con capannoni di produzione" e, pertanto, i rifiuti che si producono nelle aree produttive industriali, nonché nei magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono sempre da classificare quali "rifiuti speciali".

Al contempo, nei siti produttivi industriali, sono presenti superfici quali uffici amministrativi, mense e refettori, locali igienici e spogliatoi, aree ristoro, spacci aziendali, ecc.... che sono invece riconducibili all'allegato L-quinquies (in forza del disposto contenuto nell'allegato L-quinquies: "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.").

La tipologia dei rifiuti originati dalle attività dell'allegato L-*quinquies* che devono essere classificati come "URBANI" è dettagliata nell'allegato L-*quater* (riportato di seguito) e fa riferimento a una nutrita serie di codici EER non pericolosi.

Se ne ricava, pertanto, che eventuali rifiuti pericolosi originati dalle attività elencate nell'allegato L-*quinquies* non potranno mai essere classificati come "urbani". Tutto ciò in coerenza con i principi generali ispiratori dell'intera disciplina rifiuti (anche ante 2020 l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità era possibile solo per una serie di rifiuti non pericolosi).

Nella prassi applicativa, sui diversi territori si riscontrano tuttavia alcune difformità, verosimilmente riconducibili non all'intenzione di disattendere le disposizioni normative, bensì alle difficoltà connesse alla corretta interpretazione di una disciplina particolarmente complessa.

Rilevato che, nella maggioranza dei casi, le imprese produttrici di rifiuti si affidano al trasportatore anche per la stesura del formulario di trasporto, potrebbe risultare davvero molto utile, anche ai fini di una maggiore omogeneità sui vari territori, la redazione di una **nota/FAQ recante indirizzi per la corretta classificazione della provenienza del rifiuto**. Nella sua nota di riscontro il MASE indica che non si tratta di tematiche propriamente attribuibili a RENTRI, ma poiché l'indicazione "rifiuto speciale" o "rifiuto urbano" è richiesta sia nei registri che nei formulari potrebbe essere utile al fine di uniformare le modalità di compilazione inserire nel RENTRI una spiegazione di quando vanno compilati i campi in oggetto.

In particolare, fermo restando che dalle attività di lavorazione industriale con capannoni originano rifiuti speciali, dovrebbe essere indicato che, in relazione alle altre superfici, le imprese produttrici iniziali di rifiuti possono classificare come urbani solo i rifiuti elencati nell'allegato L-*quater*.

Allegato L-quinquies – Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.lgs. 152/06 e succ. modifiche

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.lgs. 152/06 e succ. modifiche

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

5. Corretta procedura per la gestione dello spandimento fanghi in agricoltura

Con il passaggio al FIR digitale si è determinata una situazione critica in relazione alla **gestione dello spandimento in agricoltura dei fanghi da depurazione**.

La gestione tramite RENTRI di questa specifica tipologia di rifiuti presenta infatti alcune criticità, in quanto:

- RENTRI non prevede, tra le autorizzazioni selezionabili in fase di compilazione del FIR, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura ai sensi del D.lgs. n. 99/1992;
- i siti/aziende agricole di destinazione non sono titolari di una propria autorizzazione e, pertanto, non risultano iscritti né registrati al RENTRI; tali siti sono semplicemente richiamati nell'autorizzazione del produttore quali possibili siti di utilizzo.

Una possibile procedura per la gestione di questa tipologia di rifiuti potrebbe essere la seguente, in merito alla quale si ritiene opportuno un chiarimento o una conferma ufficiale da parte del Ministero:

- L'impresa produttrice dei fanghi potrebbe iscriversi come produttore e come impianto di trattamento rifiuti, indicando la propria AUA quale autorizzazione al trattamento, o comunque l'autorizzazione che ha per poter procedere allo spandimento dei fanghi in agricoltura. Potrebbe poi indicare i siti per i quali è autorizzata allo spandimento dei fanghi in agricoltura come proprie unità locali di destinazione (e non, quindi, l'azienda agricola).
- Successivamente, a livello di iscrizione, l'impresa dovrebbe utilizzare il FIR digitale in quanto attività di trattamento rifiuti (e quindi soggetto obbligato anche per i rifiuti non pericolosi).
- Nella sezione "*destinatario*" del FIR potrebbe indicare uno dei siti iscritti come destinazione da parte dell'impresa stessa e, alla voce "*tipo di autorizzazione*", potrebbe riportare la dicitura "*operazioni di recupero mediante comunicazione in procedura semplificata artt. 214 e 216 d.lgs. 152/2006 e smi e autorizzazione unica ambientale (AUA) dpr 59/2013*". Questa seconda parte identifica in modo generico il tipo di autorizzazione in possesso dall'impresa. Nelle annotazioni si potrebbe comunque specificare che si tratta di un'autorizzazione per l'utilizzo di fanghi in agricoltura ai sensi del d.lgs. 99/1992.

Il MASE nel suo riscontro segnala che la Regione Emilia-Romagna ha presentato un interpello sulle modalità gestionali dello spandimento di fanghi in agricoltura con RENTRI. In attesa di tale riscontro sarebbe utile dare un'indicazione omogenea a livello nazionale.

6. FIR digitale: rifiuti "in attesa di verifica analitica"

Nel caso di scariche o di altri impianti autorizzati a gestire i carichi in attesa di verifica analitica, il rifiuto entra in impianto con un formulario che riporta, al campo 6, l'operazione di smaltimento D o di recupero R (come da autorizzazione). In caso di accettazione del rifiuto "in attesa dell'esito delle verifiche analitiche", come condiviso anche nel riscontro del MASE, andrebbe chiarito con FAQ o altro mezzo come debba essere gestito il FIR quando il rifiuto viene accettato "in attesa di verifica

analitica". Si tratta cioè di chiarire che il FIR viene comunque chiuso e restituito al produttore con l'accettazione per intero sebbene "in attesa di verifica analitica".

7. FIR digitale: modifica delle informazioni dopo la partenza

Il FIR digitale è uno strumento nuovo che garantisce la totale trasparenza delle transazioni che riguardano il trasporto dei rifiuti. La sua natura completamente digitale presenta molti vantaggi per le imprese, in particolare facilità di compilazione, che è guidata e facilitata nella vidimazione, che avviene con una modalità quasi automatica.

L'informatizzazione delle informazioni necessariamente rende rigido il documento, che peraltro già in formato cartaceo aveva la medesima rigidità non essendo possibile modificarne/correggerne i contenuti.

La struttura digitale, tuttavia, consente di pensare il documento in modo nuovo anche rispetto alla sua rigidità, poiché consente di tracciare le eventuali modifiche e correzioni potendo anche darne giustificazione e motivazione.

Si propone pertanto di valutare la modificabilità di alcuni campi anche dopo la sottoscrizione del documento in partenza da parte del produttore del rifiuto e del trasportatore (conducente).

I campi che a nostro avviso dovrebbero essere modificati sono:

Sezione 1 e 2 – Produttore/detentore: nessun campo.

Sezione 3 – Destinatario:

- Unità locale (possibile la correzione dell'indirizzo);
- Codice fiscale (possibile la correzione purché rimanga la corrispondenza con la denominazione: non è possibile modificare sia denominazione che codice fiscale);
- N. Aut/comunicazione: possibile la correzione purché rimanga riferita al destinatario indicato;
- Destinazione R/D: possibile la correzione purché motivata e purché sia attività presente nell'autorizzazione del destinatario.

Sezione 4 – Trasportatore:

- Codice fiscale (possibile la correzione purché rimanga la corrispondenza con la denominazione: non è possibile modificare sia denominazione che codice fiscale);
- Numero iscrizione Albo: possibile la correzione purché rimanga riferita al trasportatore indicato.

Sezione 5 – Intermediario – commerciante:

- Codice fiscale (possibile la correzione purché rimanga la corrispondenza con la denominazione: non è possibile modificare sia denominazione che codice fiscale);
- Numero iscrizione Albo: possibile la correzione purché rimanga riferita all'intermediario indicato.

Sezione 6 – Caratteristiche del rifiuto:

- Provenienza urbano/speciale: modifica possibile da motivare;



- Caratteristiche di pericolo: modificabile a seguito di verifica analitica/visiva in ingresso all'impianto purché debitamente motivata. La modifica comporta l'intervento del produttore e del trasportatore che dovranno firmare il FIR a seguito della modifica stessa.

Sezione 9 – Trasporto:

- Targa automezzo;
- Targa rimorchio.

Sezione 10 – Nome e cognome conducente:

- Nome e cognome conducente.

8. FIR digitale: annullamento

Attualmente il FIR digitale non può più essere annullato dopo le firme del produttore e del trasportatore; tuttavia, si possono verificare casi in cui il viaggio viene annullato e il FIR deve potersi annullare dandone motivazione.